



Unione  
Nazionale  
Avvocati  
Amministrativisti

Roma, 31 marzo 2020

**Gent.ma Signora**  
**Avv. Maria Masi**  
**Presidente f.f. CNF**  
presidenza@consigliunionazionaleforense.it

**Egr. Signore**  
**Avv. Giovanni Malinconico**  
**Coordinatore OCF**  
amministrazione@organismocongressualeforense.news

**Oggetto: Proposte normative urgenti in materia di giustizia amministrativa**

Carissimi Colleghi,

la gravissima crisi sanitaria in atto è già diventata crisi sociale, imprenditoriale, economica e finanziaria e sta quindi incidendo pesantemente sulla nostra intera categoria professionale. La crisi dovuta alla pandemia in atto – che incombe su di un'avvocatura già molto provata dal lungo periodo di sostanziale stagnazione dell'economia del Paese – è destinata a gravare sugli avvocati amministrativisti in modo, purtroppo, particolarmente significativo. Al di là delle misure di sostegno economico, previdenziale e fiscale che tutti gli avvocati hanno la necessità di veder presto introdotte e per le quali siamo grati del Vostro fattivo impegno, occorre allora agire, in questo straordinario frangente, per cercare di risolvere alcuni dei nodi – come quello dello spropositato ammontare del contributo unificato, della difficoltà ad eseguire le notifiche via PEC agli Enti pubblici, ad acquisire le procure dai Clienti e le copie autentiche dei provvedimenti della Corte dei Conti – che già imbrigliano e, prevedibilmente, ove non rimossi, finiranno con il ridurre ai minimi termini l'attività professionale degli avvocati amministrativisti.

Vi chiediamo quindi di renderVi promotori, in sede di conversione del decreto legge n. 18/2020 o di altro atto normativo, della necessità di introdurre le norme di seguito illustrate e testualmente proposte.

Confidando, in questo difficilissimo tempo, nel sostegno delle massime Istituzioni forensi e nella coesione dell'Avvocatura tutta, ringrazio dell'impegno che saprete approfondire e porgo il mio più cordiale saluto.

Il Presidente  
avv. prof. Mario Sanino

Sede legale  
Via Amendola, 46/6 – 00185 ROMA  
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

email  
presidenza@unioneamministrativisti.it  
segretario@unioneamministrativisti.it  
tesoriere@unioneamministrativisti.it

Sede operativa  
Viale dei Parioli, 180 – 00197 ROMA  
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776



Unione  
Nazionale  
Avvocati  
Amministrativisti

## Relazione tecnica

### Articolo [1]

Al fine di approntare misure di sostegno economico ai cittadini e alle imprese in relazione all'emergenza connessa all'epidemia da Coronavirus, anche mediante la riduzione degli oneri economici e tributari, con le disposizioni proposte si intende intervenire sull'importo del contributo unificato nell'ambito della giustizia amministrativa prevedendone la riduzione per un determinato periodo di tempo (comma 1), nonché una differente disciplina con riferimento ai motivi aggiunti (comma 2).

Le disposizioni individuate possono essere introdotte quale emendamento all'art 84 in sede di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure attraverso un ulteriore e distinto atto normativo.

Si illustra di seguito il contenuto dei due commi.

#### Comma 1.

Il primo comma prevede, con riferimento ai medesimi ricorsi, che l'importo del contributo unificato (come stabilito dall'art. 13 comma 6 bis.1. del d.P.R. 115/2002) sia ridotto del cinquanta per cento. Si tratta di una misura necessaria atta a garantire per tutto il 2020 l'accesso alla giustizia amministrativa tenendo conto della grave congiuntura economica già in atto e che ulteriormente si aggraverà nei prossimi mesi quale conseguenza dell'emergenza COVID-19.

#### Comma 2.

Il secondo comma prevede una modifica al Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia").

La modifica riguarda il comma 6 bis.1. dell'art. 13. La versione attuale, prevede, all'ultimo periodo che "Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove".

Al fine di ridurre l'onere economico gravante sulla parte, nonché al fine di armonizzare tale norma con la pronuncia della Corte di giustizia resa in data 6 ottobre 2015 (C-61/14) non ancora recepita nell'ordinamento, si propone la sostituzione dell'ultimo periodo citato, con la previsione che non siano ricompresi tra gli atti soggetti al pagamento del contributo unificato i motivi aggiunti. Rimangono soggetti al pagamento soltanto il ricorso principale e il ricorso incidentale.

### Articolo [2]

In relazione all'emergenza connessa all'epidemia di Coronavirus e considerate le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività lavorative e professionali disposte con la normativa emergenziale, al fine di agevolare l'attività dei difensori nell'attività di tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese si introduce una disposizione relativa all'acquisizione della procura alle liti. Anche in questo caso si propone come emendamento all'art 84 del DL n 18/2020 o come norma da introdurre in un ulteriore e distinto atto normativo.

L'articolo prevede pertanto che la procura di cui all'art. 83 c.p.c. potrà essere pertanto rilasciata in documento (ad es: con estensione pdf) sottoscritto in forma analogica accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ed entrambi trasmessi telematicamente al difensore che ne

Sede legale

Via Amendola, 46/6 – 00185 ROMA  
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

email

presidenza@unioneamministrativisti.it  
segretario@unioneamministrativisti.it  
tesoriere@unioneamministrativisti.it

Sede operativa

Viale dei Parioli, 180 – 00197 ROMA  
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776



Unione  
Nazionale  
Avvocati  
Amministrativisti

attesta l'autenticità, mediante firma digitale. Tale soluzione consente l'invio telematico ed il controllo del sottoscrittore con modalità analoghe a quelle previste in materia di autocertificazione.

Si prevede inoltre, ed in linea generale, al comma 2 la facoltà di sottoscrivere la procura con firma digitale che, per la natura della medesima, attesta e certifica l'autenticità all'atto della apposizione della medesima sul documento senza necessità che il difensore compia ulteriori attestazioni e ciò in deroga alla previsione generale di cui all'art. 25, II comma del decreto legislativo 7.3.2005 n. 82

#### **Articolo [3]**

Allo scopo di risolvere l'annoso problema delle notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni che non abbiano provveduto alle comunicazioni previste dell'art.16 del DL n. 179/2012, si prevede che tali notificazioni siano validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nei registri IPA e/o nei i siti istituzionali. La norma può essere agevolmente introdotta aggiungendo il nuovo comma 12 dell'art 84 del d.l. n. 18/2020.

#### **Articolo [4]**

Nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti si introduce la facoltà per l'avvocato di attestare la conformità ad uso appello della copia analogica e della copia fototrasmissa delle sentenze rese nelle cause dallo stesso patrocinata, in conformità agli artt. 22 e seguenti del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

\* \* \*

#### **ARTICOLO [1]**

1. Per i ricorsi, ivi compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, proposti in relazione ad atti e provvedimenti adottati fino alla data del 31 dicembre 2020, il contributo unificato di cui all'art. 13 comma 6 bis del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 è ridotto del cinquanta per cento.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il comma 6 bis.1, ultimo periodo, dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è sostituito dal seguente "A fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale e quello incidentale".

#### **ARTICOLO [2]**

1. La procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto in forma analogica accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ed entrambi trasmessi telematicamente al difensore che ne attesta l'autenticità mediante firma digitale.

2. La procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'art. 25, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Sede legale

Via Amendola, 46/6 – 00185 ROMA  
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

email

presidenza@unioneamministrativisti.it  
segretario@unioneamministrativisti.it  
tesoriere@unioneamministrativisti.it

Sede operativa

Viale dei Parioli, 180 – 00197 ROMA  
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776



Unione  
Nazionale  
Avvocati  
Amministrativisti

### **ARTICOLO [3]**

Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 12, del d. l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazione stesse.

### **ARTICOLO [4]**

Il difensore può attestare la conformità della copia analogica e della copia fototrasmissa delle sentenze della Corte dei Conti relativamente alle cause dallo stesso patrocinata in conformità agli artt. 22 e seguenti del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

**Sede legale**

Via Amendola, 46/6 – 00185 ROMA  
Tel. 06.4872815 Fax 06.4871033

**email**

presidenza@unioneamministrativisti.it  
segretario@unioneamministrativisti.it  
tesoriere@unioneamministrativisti.it

**Sede operativa**

Viale dei Parioli, 180 – 00197 ROMA  
Tel. 06.8074371 Fax 06.8072776